



## *Ministero dell'economia e delle finanze*

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

**Visto** l'articolo 110 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni (T.U.L.P.S.), che ha definito le caratteristiche degli apparecchi per il gioco lecito, e in particolare, al comma 6, ha individuato le modalità di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento che consentono la vincita in denaro;

**Visto** l'articolo 14-bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640, e successive modificazioni e integrazioni, che ha previsto l'individuazione, con procedura ad evidenza pubblica, e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, di uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., e successive modificazioni e integrazioni;

**Visto** il decreto-legge 24 dicembre 2002 n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27, che all'art. 8 ha attribuito ad AAMS l'esercizio delle funzioni in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie derivanti dagli apparecchi da intrattenimento;

**Visto** il comma 1, lettera 1), dell'articolo 12, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha demandato al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di attuare, con propri decreti dirigenziali, la sperimentazione e l'avvio a regime di sistemi di gioco con controllo remoto del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati;

**Visti** i commi 7 ed 8 dell'articolo 21 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che hanno previsto gli adempimenti per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali ed in particolare il comma 8, che ha sostituito il numero 5) dell'articolo 12, comma 1, lettera 1), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il potere di disciplinare le modalità per la cessione delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali e per la prestazione in garanzia delle medesime;

**Visto** il Decreto Direttoriale 6 agosto 2009, concernente l'avvio dei sistemi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S., e successive modificazioni e

integrazioni;

**Visto** l'articolo 3, comma 2, del Decreto Direttoriale 6 agosto 2009;

**Vista** la disciplina relativa alle procedure espropriative come delineata dagli articoli 2796 e 2797 del Codice Civile e dagli articoli 502 e seguenti del Codice di Procedura Civile;

**Considerata** l'esigenza di definire le modalità con cui le autorizzazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera 1), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento dell'acquisizione dei videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S., e delle successive attività di installazione dei medesimi;

Decreta:

***Articolo 1***  
***(Definizioni)***

1. Ai soli fini del presente decreto, si intende:
  - a. **AAMS**, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  - b. **concessione**, l'istituto attraverso il quale **AAMS** affida attività e funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
  - c. **concessionario/i**, il soggetto selezionato da AAMS, in base a procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento delle attività e funzioni pubbliche oggetto della **concessione**;
  - d. **videoterminale/i**, ogni apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;
  - e. **autorizzazione/i**, l'atto con cui AAMS autorizza i concessionari all'installazione dei **videoterminali**, in conformità di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, lettera 1), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

***Articolo 2***  
***(Finalità)***

1. Il presente Decreto disciplina le modalità con cui le **autorizzazioni** possono essere cedute agli altri soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento dell'acquisizione di **videoterminali** e delle successive attività di installazione dei medesimi.

## **TITOLO I**

### *Cedibilità delle autorizzazioni*

#### *Articolo 3*

##### **(Condizioni per la cessione)**

1. Le **autorizzazioni** possono essere cedute esclusivamente tra i **concessionari**, previa approvazione di AAMS.
2. La cessione delle **autorizzazioni** è consentita in coerenza con gli obblighi convenzionali assunti.

#### **Articolo 4**

##### **(Modalità di presentazione dell'istanza)**

1. L'approvazione della cessione è richiesta ad **AAMS** - Direzione per i Giochi, con apposita istanza, nella quale devono essere indicati:
  - a) il nominativo del soggetto cedente e del cessionario;
  - b) gli estremi dell'**autorizzazione** oggetto della cessione;
  - c) il numero dei **videoterminali** installabili e il numero dei **videoterminali** già installati, con il codice identificativo degli stessi, che siano oggetto dell'**autorizzazione** che si intende cedere;
  - d) l'impegno del cedente a sollevare **AAMS** da qualsivoglia responsabilità relativa al mancato perfezionamento della cessione.
2. Entro dieci giorni dall'approvazione, il cedente ed il cessionario sono tenuti, mediante dichiarazione congiunta sottoscritta da entrambi, ad informare **AAMS** dell'avvenuta cessione ed alla riconsegna del documento da cui risulta l'autorizzazione cedente.
3. Perfezionata la cessione, **AAMS** ridetermina, in capo al cessionario ed al cedente, il numero complessivo dei **videoterminali** la cui installazione è autorizzata.

## TITOLO II

### *Utilizzo delle autorizzazioni in garanzia*

#### *Articolo 5*

##### *(Condizioni per la prestazione in garanzia)*

1. L'**autorizzazione** può essere prestata in garanzia dal concessionario per operazioni connesse al finanziamento dell'acquisizione dei **videoterminali** e delle successive attività di installazione dei medesimi. **AAMS** non risponde, ad alcun titolo ed in nessun caso, del soddisfacimento del credito così instaurato, ivi compresa l'ipotesi in cui sia *medio tempore* intervenuta la revoca o la decadenza delle **autorizzazioni** prestate in garanzia.
2. Il **concessionario** è tenuto, entro dieci giorni dalla stipulazione del contratto di garanzia, a darne notizia per iscritto ad AAMS, trasmettendo copia del suddetto contratto.
3. Non è consentita la prestazione in garanzia delle **autorizzazioni** per finalità diverse da quelle indicate dal comma 1.
4. Ai fini della garanzia di cui al comma 1, il valore dell'**autorizzazione** è commisurato all'importo versato, in relazione a ciascun apparecchio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera 1), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e dell'articolo 21, comma 7, lettera b) del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

#### *Articolo 6*

##### *(Costituzione della garanzia)*

1. La garanzia si costituisce con la consegna al creditore del documento da cui risulta l'**autorizzazione** stessa, in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.

#### *Articolo 7*

##### *(Divieto d'uso e disposizione)*

1. Il creditore non può disporre del documento né dell'**autorizzazione**, non può darli in garanzia, né concederne ad altri l'utilizzo.

#### *Articolo 8*

##### *(Espropriazione forzata)*

1. Il soddisfacimento coattivo del credito garantito attraverso i procedimenti espropriativi

previsti dagli articoli 2796 e 2797 del Codice Civile e dagli articoli 502 e seguenti del Codice di Procedura Civile, si realizza solo a condizione che i soggetti beneficiari nelle relative procedure siano esclusivamente dei **concessionari**.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono esperibili previa comunicazione ad **AAMS**, anche nel caso in cui, nei confronti del **concessionario** che ha prestato la garanzia, **AAMS** abbia avviato un procedimento per la revoca dell'**autorizzazione** ovvero per la revoca o decadenza dalla **concessione**.

3. Il perfezionamento delle procedure di cui al comma 1, è condizionato all'esito positivo della verifica, da parte di **AAMS**, della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo 3.

4. All'esito delle procedure espropriative, **AAMS** ridetermina, in capo ai **concessionari** interessati, il numero complessivo dei **videoterminali** la cui installazione è autorizzata.

#### *Articolo 9*

#### *(Divieto di acquisto e di assegnazione in pagamento)*

1. Non è consentito al creditore di subentrare al **concessionario** nella titolarità dell'autorizzazione oggetto della garanzia.

2. E' vietato ogni patto con il quale le parti convengano di derogare al disposto di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

*Roma, 15 settembre 2009*

*f.to Raffaele Ferrara*